



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV

Roma.

Alle Organizzazioni di categoria e professionali
operanti nel settore vitivinicolo
LORO SEDI

Alle Regioni e Province Autonome
Assessorato Agricoltura e Foreste
LORO SEDI

Al Presidente ed ai componenti del Comitato
Nazionale Vini DOP e IGP
LORO SEDI

Al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agro-alimentari
SEDE

Al Dipartimento delle politiche comunitarie e
internazionali
Direzione generale delle politiche
internazionali e dell'Unione europea
SEDE

e, p.c.: Al Gabinetto del Ministro
SEDE

Alla Segreteria Tecnica del Ministro
SEDE

OGGETTO: Reg. delegato UE n. 33/2019 e Reg. di esecuzione UE n.34/2019 della Commissione del 17 ottobre 2018, che integrano e recano modalità di applicazione del Reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di DOP, IGP, Menzioni tradizionali ed etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli.

Legge 12 dicembre 2016, n. 238, artt. 32 e 36, in materia di procedura nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DO e IG dei vini e per la modifica dei disciplinari di produzione.

Disposizioni transitorie per la procedura nazionale delle domande in questione.

PREMESSA

Con il regolamento delegato UE n. 33/2019 e il regolamento di esecuzione UE n.34/2019 della Commissione del 17 ottobre 2018, pubblicati sulla GUCE n. L/9 dell'11.1.2019, entrati in vigore 3 giorni dopo detta pubblicazione, sono state, tra l'altro, stabilite le disposizioni procedurali per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DO e IG dei prodotti vitivinicoli e della modifica dei disciplinari di produzione.

Detti regolamenti, a decorrere dalla loro entrata in vigore e fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 61 del Reg. UE n. 33/2019, nello spirito di sussidiarietà normativa tra l'Unione e gli Stati membri, prevedono disposizioni semplificative, rispetto al previgente regolamento CE n. 607/2009, per la presentazione e l'esame delle domande di modifica dei disciplinari, che, ai sensi dell'articolo 14 del Reg. UE n. 33/2019, vengono classificate in base alla loro rilevanza in domande unionali e domande ordinarie.

In particolare, una modifica dell'Unione del disciplinare DOP o IGP è quella che:

- a) include una variazione del nome o parte del nome della denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;
- b) consiste nella variazione, soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli, di cui Parte II dell'allegato VII del regolamento (UE) n 1308/2013;
- c) può potenzialmente invalidare il legame con l'ambiente geografico di cui alla lettera (a) (i) o alla lettera (b) (i) dell'articolo 93, par. 1, del regolamento (UE) n 1308/2013;
- d) comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

Tutte le modifiche diverse da quelle appena indicate sono considerate “modifiche ordinarie”.

Nell'ambito delle “modifiche ordinarie” sono comprese le “modifiche temporanee”, che riguardano una variazione temporanea del disciplinare dovuta all'imposizione, da parte delle autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o sono motivate da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del Reg UE n. 33/209 la domanda di “modifiche dell'Unione” contiene esclusivamente tale tipo di modifiche sopra indicate e, pertanto, le “modifiche ordinarie” e le “modifiche temporanee” devono essere oggetto di specifiche domande.

Per quanto concerne la procedura di presentazione e di esame, per le domande di modifica unionali i citati regolamenti prevedono, sia per la procedura preliminare nazionale che per quella comunitaria, disposizioni analoghe a quelle previste per le domande di protezione delle DO e IG.

Per le modifiche ordinarie è, invece, prevista una procedura semplificata che comporta la loro approvazione con decisione nazionale e la relativa applicazione a livello nazionale a seguito della pubblicazione. Le stesse modifiche ordinarie devono essere comunicate alla Commissione UE entro un mese dalla citata pubblicazione nazionale ed entrano in vigore nell'Unione europea, qualora

debitamente presentate, successivamente alla loro pubblicazione da parte della Commissione, entro 3 mesi dalla loro presentazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE SUL PROCEDIMENTO NAZIONALE

Al fine semplificare l'attività di questo Ministero e delle regioni e Province autonome nell'ambito della procedura nazionale di esame delle domande di protezione delle DO e IG e di modifica dei disciplinari di produzione e nell'interesse prioritario dei produttori interessati, nelle more dell'adozione del decreto applicativo di cui all'articolo 32, 34 e 36 della L. n. 238/2016 e dei richiamati Regg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019 relativamente alla procedura in questione, conformemente all'articolo 90 della L. n. 238/2016, si riportano di seguito le disposizioni da seguire per la procedura nazionale preliminare delle stesse domande.

A. DISPOSIZIONI TRANSITORIE NAZIONALI PER LE DOMANDE DI PROTEZIONE E PER LE “DOMANDE DI MODIFICA UNIONALI”

Per la presentazione, l'esame, la pubblicizzazione delle domande e l'esame delle opposizioni a livello nazionale valgono le disposizioni del Decreto 7 novembre 2012, che resta in vigore fino all'emanazione del richiamato decreto applicativo della L. 238/2016.

Conformemente alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 61 del Reg. UE n. 33/2019 e per uniformità al procedimento comunitario, le predette disposizioni nazionali sono da ritenere applicabili sia per le domande già presentate al Ministero, tramite la competente Regione o provincia autonoma, per le quali è tuttora in corso la procedura nazionale, sia per le domande che saranno presentate fino all'entrata in vigore del predetto decreto applicativo.

Tuttavia, ai sensi del citato art. 61 del Reg. UE n. 33/2019, conseguentemente all'entrata in vigore dello stesso Reg. UE n. 33/2019 a decorrere dal 14 gennaio 2019, a seguito dell'invio alla Commissione UE delle domande di modifica in questione, non saranno accordate autorizzazioni all'etichettatura transitoria, né ai sensi dell'articolo 72 del Reg. CE n. 607/2009, che per la fattispecie delle domande pendenti a livello nazionale non è più in vigore, né ai sensi dell'articolo 22 del Reg. UE n. 33/2019 che non contempla disposizioni di etichettatura temporanea nei riguardi delle “modifiche unionali” dei disciplinari.

B. DISPOSIZIONI TRANSITORIE NAZIONALI PER LE “MODIFICHE ORDINARIE”

Per la presentazione, l'esame e la pubblicizzazione a livello nazionale delle domande che comportano “modifiche ordinarie dei disciplinari”, così come definite ai sensi dell'art. 14 del Reg. UE n. 33/2019, si applicano le disposizioni semplificate di cui all'art. 10, comma 8, del Decreto 7 novembre 2012, nonché le connesse disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 dello stesso decreto.

Come sopra richiamato, conformemente alle disposizioni dei Regg. UE n. 33/2019 e 34/2019, l'esito favorevole di tale procedura comporta l'approvazione di tali “modifiche ordinarie” con decreto ministeriale e la relativa applicazione a livello nazionale a seguito della pubblicazione di detto decreto.

Le stesse “modifiche ordinarie” devono poi essere comunicate alla Commissione UE entro un mese dalla citata pubblicazione nazionale ed entrano in vigore nell'Unione europea, qualora debitamente presentate, successivamente alla loro pubblicazione da parte della Commissione, entro 3 mesi dalla loro presentazione.

Le predette disposizioni transitorie nazionali per le “modifiche ordinarie” sono da ritenere applicabili sia per le domande già presentate al Ministero, tramite la competente Regione o Provincia autonoma, per le quali è tuttora in corso la procedura nazionale, sia per le domande che saranno presentate fino all’entrata in vigore del predetto decreto applicativo.

Tuttavia, nelle more dell’adozione del richiamato decreto concernente le nuove disposizioni procedurali nazionali, per le sole domande di “modifiche ordinarie” pendenti che erano considerate “non minori” o che comportavano modifiche al documento unico ai sensi della preesistente normativa dell’Unione europea, ai fini dell’adozione del decreto di approvazione delle stesse “modifiche ordinarie”, si ritiene necessario provvedere ad una preventiva pubblicizzazione delle relative proposte di modifica sulla Gazzetta Ufficiale, per dar modo ai soggetti interessati di presentare a questo Ministero le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.

Infine, per le domande pendenti, sia presso il Ministero che presso le competenti regioni, che comportano contemporaneamente “modifiche unionali” e “modifiche ordinarie”, sarà cura di questo Ministero o delle competenti Regioni suddividere le stesse domande, ai fini dei relativi e autonomi iter procedurali.

Si confida sulla massima collaborazione di codeste Regioni ed Organizzazioni, per una puntuale applicazione delle disposizioni transitorie di cui trattasi, nelle more dell’adozione del decreto applicativo degli articoli 32, 34 e 36 della L. n. 238/2016 e dei richiamati Regg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019 in merito alla procedura nazionale in questione.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)